

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03629 Zaccagnini: Sul dissequestro di terreni coltivati a mais geneticamente modificato in Friuli Venezia-Giulia	216
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	224
5-03630 Massimiliano Bernini: Sulla mancata emanazione del decreto sul potenziamento del servizio fitosanitario nazionale	216
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	225
5-03631 Oliverio: Sulla tutela dell'agroalimentare italiano nel mondo	217
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	226
5-03632 Faenzi: Sui danni subiti dal comparto agricolo toscano a seguito delle recenti calamità atmosferiche	217
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	228
5-03633 Franco Bordo: Sulle iniziative di contrasto alla proliferazione delle nutrie	217
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	230
5-03628 Caon: Sulla situazione del mercato delle patate a seguito dell'embargo russo ...	218
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	232

RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	218
7-00421 Franco Bordo: Sul semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, con riferimento alle produzioni agroalimentari (<i>Discussione e rinvio</i>)	218
7-00268 Bernini: Interventi in materia di danni all'agricoltura provocati dalla proliferazione dei cinghiali.	
7-00249 Cenni: Sui danni causati all'agricoltura e alla zootecnia da alcune specie di fauna selvatica o inselvatichita (<i>Seguito discussione congiunta e rinvio</i>)	219
7-00148 L'Abbate, 7-00210 Zaccagnini e 7-00461 Mongiello: Interventi per la salvaguardia degli uliveti colpiti dal batterio <i>Xylella fastidiosa</i> (<i>Seguito discussione congiunta e rinvio</i>)	219
7-00207 Fiorio: Sui controlli agroalimentari, con riferimento all'attività del Corpo forestale dello Stato e dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi (<i>Discussione e rinvio</i>)	219

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare. C. 348 Cenni e C. 1162 Verini	220
<i>ALLEGATO 7 (Nuovo testo unificato elaborato dal Comitato ristretto e adottato dalla Commissione come testo base)</i>	233

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	220
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare. C. 348 Cenni e C. 1162 Verini (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del nuovo testo base</i>) ..	220
Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta a chilometro zero e di qualità. C. 77 Realacci, C. 1052 Caon e C. 1223 Gallinella (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina del Comitato ristretto</i>)	221

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	222
Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 1512 Meta, C. 73 Realacci, C. 111 Bratti, C. 423 Caparini, C. 608 Decaro, C. 871 Molteni, C. 1085 Grimoldi, C. 1126 Molteni, C. 1177 Garofalo, C. 1263 Nastro, C. 1386 Caparini, C. 1537 Dell'Orco, C. 1616 Nastro, C. 1632 Gebhard, C. 1711 Buonanno, C. 1719 Grimoldi e C. 2063 Gandolfi (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	222
ALLEGATO 8 (<i>Proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione</i>)	240
Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. C. 2629 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	223
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	223

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 24 settembre 2014. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il viceministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Andrea Olivero.

La seduta comincia alle 14.10.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-03629 Zaccagnini: Sul dissequestro di terreni coltivati a mais geneticamente modificato in Friuli Venezia-Giulia.

Adriano ZACCAGNINI (Misto) nell'illustrare l'interrogazione in titolo, ricorda che con la presente ha anche inteso chiedere un aggiornamento sul contrasto ai tentativi di introdurre organismi geneticamente modificati in agricoltura poiché nel Nord Est da tempo vi è chi prova reiteratamente a seminare tali organismi.

Il viceministro Andrea OLIVERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Adriano ZACCAGNINI (Misto), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta, ma invita il Governo a mantenere un alto livello di attenzione su tale vicenda.

5-03630 Massimiliano Bernini: Sulla mancata emanazione del decreto sul potenziamento del servizio fitosanitario nazionale.

Massimiliano BERNINI (M5S) nell'illustrare l'interrogazione in titolo, ricorda che il settore castanicolo italiano versa da almeno un decennio in una profonda crisi dovuta alla infestazione da parte del cingipide del castagno. Ritiene inoltre che in tale contesto il potenziamento del servizio fitosanitario sia decisivo anche per dare corso agli investimenti dei fondi stanziati con la legge di stabilità, pari a 5 milioni di euro. Chiede dunque quali siano le ragioni alla base della mancata emanazione del decreto sul potenziamento di tale servizio.

Il viceministro Andrea OLIVERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Massimiliano BERNINI (M5S), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto prendendo atto che comunque il Governo ha individuato le misure da intraprendere anche per debellare l'infestazione seguendo l'ottimo piano castanicolo nazionale redatto dallo stesso Ministero per le politiche agricole. Si dichiara però non soddisfatto per le tempistiche della legge delega e si chiede quando essa sarà sottoposta al vaglio della Commissione Agricoltura, anche per passare dagli annunci alle azioni.

5-03631 Oliverio: Sulla tutela dell'agroalimentare italiano nel mondo.

Nicodemo Nazzareno OLIVERO (PD) nell'illustrare l'interrogazione in titolo, fa presente che per tutelare il successo dell'agroalimentare italiano nel mondo occorrono anche azioni di controllo da parte del Corpo forestale dello Stato in Italia al fine di verificare la effettiva rispondenza all'etichetta dell'origine degli alimenti.

Il viceministro Andrea OLIVERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Nicodemo Nazzareno OLIVERO (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta e manifesta apprezzamento per il fatto che dal momento della presentazione dell'atto di sindacato ispettivo originario, il cui contenuto è stato trasfuso nell'interrogazione a risposta immediata, il Ministero ha compiuto passi avanti notevoli sul terreno del contrasto al falso *made in Italy*. Invita quindi il Governo a continuare a lavorare in questa direzione per la promozione e protezione del *made in Italy* strumento importante di sviluppo per la ricchezza nazionale.

5-03632 Faenzi: Sui danni subiti dal comparto agricolo toscano a seguito delle recenti calamità atmosferiche.

Monica FAENZI (FI-PdL) nell'illustrare l'interrogazione in titolo, chiede al Go-

verno quali determinazioni abbia assunto in relazione agli eventi calamitosi che hanno investito il settore agricolo toscano e in particolar modo le zone del fiorentino e dintorni, tra l'altro produttrici di vino pregiato.

Il viceministro Andrea OLIVERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Monica FAENZI (FI-PdL), replicando, si dichiarerebbe soddisfatta per l'immediata attenzione del Governo che si è attivato con la regione Toscana ma la ragione dell'interrogazione a risposta immediata era per conoscere i tempi dell'intervento e i modi di reperimento delle risorse, su cui il Governo è stato meno puntuale. Deve invece ricordare che le aziende interessate dalle calamità si trovano in situazioni di particolare difficoltà e attendono la concretizzazione degli interventi richiesti.

5-03633 Franco Bordo: Sulle iniziative di contrasto alla proliferazione delle nutrie.

Franco BORDO (SEL) nell'illustrare l'interrogazione in titolo, ricorda che le nutrie provocano gravi disagi alle popolazioni locali che potrebbero essere risolti con il sostegno ai piani di controllo e di contenimento tramite campagne coordinate di cattura e di sterilizzazione, già realizzate con efficacia in altri Paesi europei.

Il viceministro Andrea OLIVERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Franco BORDO (SEL), replicando, si dichiara insoddisfatto poiché ritiene che la risposta del Governo dimostri come la questione sia stata affrontata con una certa dose di approssimazione. Il Governo inoltre ha fatto presente che occorrerà tempo per prendere ulteriori decisioni,

mentre ritiene che occorrerebbe intraprendere fin da oggi con decisione la strada dei piani di contenimento al fine di risolvere effettivamente il problema.

5-03628 Caon: Sulla situazione del mercato delle patate a seguito dell'embargo russo.

Roberto CAON (LNA) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Andrea OLIVERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Roberto CAON (LNA), replicando, pur considerando che il Governo è consapevole della situazione e sta cercando di adottare misure di sostegno lo invita a compiere uno sforzo ulteriore per contenere i gravi danni che l'embargo sta arrecando al settore agricolo e agroalimentare nazionale che sta già scontando una contrazione delle quotazioni dei prodotti agroalimentari non più sostenibile per gli operatori del settore.

Luca SANI, *presidente*, dichiara infine concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.40.

RISOLUZIONI

Mercoledì 24 settembre 2014. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il viceministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Andrea Olivero.

La seduta comincia alle 14.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non

essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

7-00421 Franco Bordo: Sul semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, con riferimento alle produzioni agroalimentari.

(*Discussione e rinvio*).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in oggetto.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che sull'argomento la Commissione ha deciso di svolgere un breve ciclo di audizioni e nella seduta del 10 settembre scorso sono state ascoltate in audizione le organizzazioni agricole.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) fa presente di avere depositato una risoluzione sull'argomento, di imminente pubblicazione, e chiede pertanto di poter esaminare gli atti congiuntamente.

Franco BORDO (SEL) dichiara la propria disponibilità ad iniziare l'esame della risoluzione con altre presentate successivamente purché alla propria disponibilità si corrisponda dando seguito all'impegno di esaminarle nel più breve tempo possibile.

Paolo RUSSO (FI-PdL) preannuncia la presentazione di una risoluzione sulla stessa materia.

Silvia BENEDETTI (M5S) fa presente di aver riformulato una risoluzione già presentata sulla politica comune della pesca, di prossima pubblicazione, che potrà essere utilmente trattata congiuntamente.

Luca SANI, *presidente*, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00268 Bernini: Interventi in materia di danni all'agricoltura provocati dalla proliferazione dei cinghiali.

7-00249 Cenni: Sui danni causati all'agricoltura e alla zootecnia da alcune specie di fauna selvatica o inselvatichita.

(Seguito discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata nella seduta del 17 settembre.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che sul medesimo argomento è stata presentata la risoluzione Cenni 7-00249, sui danni causati all'agricoltura e alla zootecnia da alcune specie di fauna selvatica o inselvatichita. Ricorda altresì che nella seduta del 17 settembre scorso l'onorevole Massimiliano Bernini, pur concordando in linea di massima con la proposta di una discussione congiunta, aveva ritenuto preferibile concludere il ciclo di audizioni, prima di valutare come procedere nella discussione. Ricorda infine a tale proposito che per la giornata di domani è programmata l'audizione delle organizzazioni venatorie.

Susanna CENNI (PD) ritiene utile procedere congiuntamente alla discussione delle due risoluzioni trattandosi di materia analoga, anche se la risoluzione del collega Bernini si concentra sui danni provocati in modo particolare dai cinghiali.

Massimiliano BERNINI (M5S) ricorda di avere già espresso in altra sede disponibilità ad una discussione congiunta non appena concluse le audizioni, al fine di tirare le fila e le conclusioni sui due importanti atti di indirizzo.

Luca SANI, *presidente*, avverte che si procederà pertanto come d'intesa con il seguito delle audizioni e rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00148 L'Abbate, 7-00210 Zaccagnini e 7-00461 Mongiello: Interventi per la salvaguardia degli uliveti colpiti dal batterio *Xylella fastidiosa*.

(Seguito discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata nella seduta del 17 settembre.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 17 settembre scorso è stato altresì avviato l'esame della risoluzione 7-00210 Zaccagnini nel testo riformulato e della risoluzione 7-00461 Mongiello, anch'essa riformulata rispetto alla redazione originaria.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) chiede di rinviare l'esame degli atti di indirizzo al fine di poter procedere ad ulteriori verifiche anche presso il Ministero competente.

Adriano ZACCAGNINI (Misto) concorda con la proposta.

Luca SANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00207 Fiorio: Sui controlli agroalimentari, con riferimento all'attività del Corpo forestale dello Stato e dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in oggetto.

Luca SANI, *presidente*, fa presente che il tema, inserito all'ordine del giorno, è di particolare attualità relativamente al Corpo forestale dello Stato.

Massimo FIORIO (PD), innanzitutto ritiene necessario rilevare l'importanza del ruolo rivestito dal Corpo forestale dello Stato, che svolge un importante lavoro rispetto alla tutela della qualità dell'agroa-

limentare italiano e l'importanza di non disperderne le rilevanti specificità. In questa fase ritiene poi indispensabile che l'efficientamento del settore sia raggiunto dopo una discussione serena che coinvolga non solo il Corpo ma anche l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari nonché le Polizie provinciali.

Filippo GALLINELLA (M5S) concorda sull'esigenza di non disperdere le specificità del Corpo forestale dello Stato e paventa il pericolo che in un prossimo futuro si possa sopperire alle mancanze di organico della polizia attraverso l'utilizzazione degli appartenenti ad un corpo specializzato difficilmente utilizzabile in altri contesti come il suo contrario.

Paolo RUSSO (FI-PdL) manifesta apprezzamento per l'iniziativa della presentazione dell'atto di indirizzo e ritiene utile procedere all'audizione dei soggetti utile a comprendere la vicenda. Suggerisce di focalizzare l'attenzione sulla filiera del sistema dei controlli agricola e agroalimentare aggiungendo ai soggetti già citati anche altri, come le capitanerie di porto, che possano dare utili suggerimenti per la razionalizzazione dei sistemi dei controlli.

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) nel condividere l'impostazione della risoluzione, ricorda l'esistenza del Corpo forestale provinciale e della necessità di prevedere una clausola di salvaguardia delle competenze spettanti alle province autonome.

Giuseppe ROMANINI (PD) concorda sulla necessità di procedere ad audizioni.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che nei mesi scorsi fu avviato l'esame delle proposte di legge C. 367 ed abbinata, nel corso del cui *iter* sono stati ascoltati in audizione tutti i soggetti preposti ai controlli. Invita pertanto ad individuare le iniziative più utili in relazione all'argomento in discussione, procedendo innanzitutto con l'audizione del Corpo forestale dello Stato e

dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.

Rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 24 settembre 2014.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare.

C. 348 Cenni e C. 1162 Verini.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.55 alle 15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 24 settembre 2014. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il viceministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Andrea Olivero.

La seduta comincia alle 15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare.

C. 348 Cenni e C. 1162 Verini.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del nuovo testo base).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge, rinviato nella seduta del 6 maggio 2014.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che nella seduta del Comitato ristretto, appena conclusa, è stato elaborato un nuovo testo della proposta di legge C. 348.

Massimo FIORIO (PD), *relatore*, nel ricordare che il testo è già stato distribuito ed è a disposizione di tutti i deputati, invita ad adottarlo come testo base per aprire la fase emendativa, sussistendo le condizioni per procedere in tempi brevi.

Luca SANI, *presidente*, propone pertanto di assumere tale testo come testo base per il seguito dell'esame (*vedi allegato 7*).

La Commissione concorda.

Luca SANI, *presidente*, avverte che in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che si svolgerà al termine dei lavori, sarà fissato il termine per la presentazione degli emendamenti.

Rinvia infine ad altra seduta il seguito dell'esame.

Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta a chilometro zero e di qualità.

C. 77 Realacci, C. 1052 Caon e C. 1223 Gallinella.

(*Seguito dell'esame e rinvio – Nomina del Comitato ristretto*).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge, iniziato nella seduta del 17 luglio 2013.

Luca SANI, *presidente*, fa presente che nella seduta del 17 settembre il Comitato ristretto ha convenuto di sottoporre alla Commissione un testo unificato delle proposte di legge.

Filippo GALLINELLA (M5S) ricorda che è in ogni caso rimasta insoluta la questione della definizione della filiera corta. Ritiene infatti che la definizione recata nel regolamento europeo sia inutil-

mente ribadita nel testo senza aggiungervi alcuna specifica con riferimento al numero dei passaggi che la caratterizzerebbero, definiti nella norma europea meramente di numero limitato. Ritiene pertanto necessario che alla Commissione siano almeno fornite le previsioni normative già adottate in altri Paesi europei, per comprendere meglio la reale portata della norma.

Adriano ZACCAGNINI (Misto) manifesta apprezzamento per l'intervento del collega Gallinella mentre non si comprende quale sia la posizione del Partito Democratico rispetto a questa particolare indicazione del numero dei passaggi, limitati, ma non definiti quantitativamente per dar luogo alla nozione stessa di filiera corta. Ribadisce pertanto il suo convincimento che sia necessario in ogni caso definire il numero dei passaggi per comprendere quale sia la posizione degli altri gruppi su questa specifica questione.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) ritiene che il problema non sia quello del numero dei passaggi produttivi per definire la filiera corta, ma condivide l'idea di lasciare ulteriore spazio alle capacità propositive dei gruppi per trovare giuste compensazioni, che peraltro potrebbero essere anche espresse nella fase emendativa dopo aver adottato il testo base. In ogni caso ritiene che una valutazione ulteriore possa essere compiuta sulla base di nuova documentazione degli uffici.

Paolo RUSSO (FI-PdL) ritiene più utile cercare di dirimere eventuali controversie su punti specifici ancora in sede di Comitato ristretto nel quale sarà possibile trovare una sintesi che potrebbe far risparmiare tempo alla Commissione più che farglielo perdere.

Colomba MONGIELLO (PD) ricorda che il dibattito in seno al Comitato ristretto è stato lungo e condiviso e che sul punto relativo al numero dei passaggi per definire la filiera corta si sono determinate tre posizioni che appaiono di difficile

conciliazione. Peraltro ritiene che la Commissione possa dare utili indicazioni sul prosieguo dell'iter.

Filippo GALLINELLA (M5S) osserva che il problema del numero dei passaggi non è ozioso ma riguarda la successiva possibilità di effettuare controlli che, in mancanza di una indicazione puntuale sarebbero difficilmente realizzabili. Osserva poi che in realtà sul punto specifico dei passaggi sono state inviate alcune proposte ma non si è avviato un confronto costruttivo che potrebbe invece essere utilmente iniziato.

Adriano ZACCAGNINI (Misto) ritiene indispensabile che chi si oppone alla definizione del numero dei passaggi della filiera corta ne chiarisca anche il motivo.

Francesco PRINA (PD) fa presente che l'argomento della filiera corta è già un tema di attualità non solo per gli operatori del settore agroalimentare ma anche per le istituzioni, come la regione Lombardia, che hanno già legiferato in materia. Si tratta dunque di dare vita ad un impianto normativo necessario che attende dal Parlamento di essere definito prima possibile.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) condivide l'esigenza di dovere legiferare in materia, ma proprio per questo motivo potrebbe essere utile un ulteriore passaggio in Comitato ristretto al fine di esaminare l'aspetto che è stato evidenziato.

Luca SANI, *presidente*, prendendo atto degli orientamenti emersi propone di proseguire l'esame in sede di Comitato ristretto per definire la questione evidenziata.

La Commissione concorda.

Luca SANI, *presidente*, rinvia infine ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 15.25.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 24 settembre 2014. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il viceministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Andrea Olivero.

La seduta comincia alle 15.25.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Nuovo testo unificato C. 1512 Meta, C. 73 Realacci, C. 111 Bratti, C. 423 Caparini, C. 608 Decaro, C. 871 Molteni, C. 1085 Grimoldi, C. 1126 Molteni, C. 1177 Garofalo, C. 1263 Nastri, C. 1386 Caparini, C. 1537 Dell'Orco, C. 1616 Nastri, C. 1632 Gebhard, C. 1711 Buonanno, C. 1719 Grimoldi e C. 2063 Gandolfi.

(Parere alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del nuovo testo del disegno di legge, rinviato nella seduta del 17 settembre.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri si è avviata la discussione e la relatrice, onorevole Venittelli si è riservata di presentare una proposta di parere all'esito del dibattito.

Laura VENITTELLI (PD), *relatore*, nell'illustrare una proposta di parere (*vedi allegato 8*) osserva che la modifica proposta affonda le sue radici nell'esigenza di adeguare la norma su cui è richiesto il

parere della Commissione Agricoltura all'evolversi dell'impianto normativo vigente relativamente al Codice della strada.

Massimiliano BERNINI (M5S) ribadisce le perplessità precedentemente manifestate relativamente ad una modifica normativa che introduce una sorta di *deregulation* nella possibilità di immatricolare trattatrici agricole. Ritiene infatti sussistere un nesso tra intestatario e conducente del mezzo che non possa essere scisso senza rischiare che soggetti inesperti possano mettersi alla guida di tali mezzi incrementando il tasso di incidentalità. Ritiene infatti che si sarebbe dovuto introdurre almeno un limite al dimensionamento dei mezzi pari a 6,5 tonnellate. Non comprende poi il motivo per il quale il legislatore non abbia già previsto diverse categorie di patente agricola al pari di quanto avviene per gli autoveicoli. Esprime infine rammarico per la mancata audizione di organismi specializzati nel settore quali l'INAIL e preannuncia che il suo gruppo si asterrà nella votazione.

Mino TARICCO (PD) fa presente che la modifica normativa prevista risolve alcuni problemi concreti mentre le questioni legate alla sicurezza possono e devono trovare accoglimento in altre sedi. Preannuncia pertanto l'espressione di un parere favorevole.

Monica FAENZI (FI-PdL), esprime parere favorevole.

La Commissione approva infine la proposta di parere favorevole formulata dal relatore (*vedi allegato 8*).

Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.

C. 2629 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge, rinviato nella seduta di ieri.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore Romanini ha svolto la relazione introduttiva si è riservato di presentare una proposta di parere all'esito del dibattito.

Giuseppe ROMANINI (PD), *relatore*, fa presente che è necessario prendere un po' di tempo per vagliare le osservazioni emerse nel dibattito e successivamente, chiede di poter rinviare l'esame.

Luca SANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.40.

ALLEGATO 1

Interrogazione 5-03629 Zaccagnini: Sul dissequestro di terreni coltivati a mais geneticamente modificato in Friuli Venezia-Giulia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Siamo stati informati dal Corpo Forestale della regione Friuli che l'azienda Fidenato, dopo il dissequestro dei terreni disposto dalla Procura a seguito della distruzione delle coltivazioni di mais transgenico, ha seminato, in modo provocatorio, 50 metri quadrati del proprio terreno con mais non ancora identificato.

La situazione è oggetto di costante monitoraggio da parte della regione e se dovesse essere ufficialmente comunicata la semina di OGM da parte dell'azienda scatterebbero i controlli *in situ* del Corpo Forestale e la denuncia all'autorità giudiziaria.

Infatti, ai sensi dell'articolo 30, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 224 del 2003, l'avvenuta semina deve essere notificata entro 15 giorni all'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale.

Qualora l'Azienda Fidenato & C. dovesse procedere alla prescritta notifica, saranno avviate le procedure di campionamento e analisi al fine di verificare l'effettiva presenza di mais OGM.

In caso affermativo, l'azienda Fidenato sarà formalmente denunciata alla Procura della Repubblica per le valutazioni e gli atti di competenza ai sensi della legge n. 116 del 2014, di conversione del decreto-legge n. 91 del 2014, oltre che con l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dalla legge regionale Friuli n. 5 del 2011 (articolo 2, comma 1), recentemente innovata dalla legge regionale n. 15 del 2014, articolo 2, comma 26, lettera a).

Preciso infine che al riguardo è stata inviata per opportuna conoscenza una prima informativa all'Autorità giudiziaria.

ALLEGATO 2

Interrogazione 5-03630 Massimiliano Bernini: Sulla mancata emanazione del decreto sul potenziamento del servizio fitosanitario nazionale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Proprio in questi giorni si sta svolgendo presso l'Università di Viterbo il Convegno nazionale sul castagno « Castanea 2014 » al quale ha partecipato anche l'onorevole interrogante nell'ambito della Tavola rotonda « La filiera del castagno: criticità e opportunità di sviluppo » dello scorso 23 settembre.

In tale contesto, i rappresentanti di regioni, associazioni castanicole, confederazioni agricole ed enti di ricerca hanno confermato che l'evoluzione positiva dell'infestazione di cinipide sta regredendo a cominciare dalle regioni del nord Italia ove i lanci dell'antagonista *Torymus sinensis* sono iniziati qualche anno prima rispetto alle regioni del centro sud.

Stante la situazione di criticità in cui versa il settore castanicolo, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ha avanzato la proposta di uno schema di legge delega al Governo, in attuazione della risoluzione approvata il 22 gennaio 2014 dalla XIII Commissione agricoltura della Camera dei deputati, ai fini della emanazione di misure urgenti per la promozione e lo sviluppo competitivo del settore della « Frutta in guscio » con particolare riguardo alla tutela del patrimonio castanicolo nazionale.

Tale proposta di legge, tra le altre azioni, prevede la diffusione a livello nazionale dei metodi di « lotta biologica propagativa » con l'ulteriore diffusione del *Torymus sinensis*, anche all'interno delle aree naturali protette.

Con riguardo ai fondi stanziati con la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di

stabilità 2014), ricordo che l'articolo 1, comma 297, ha autorizzato una spesa di euro 5.000.000 per il potenziamento del Servizio fitosanitario nazionale, con particolare riferimento all'emergenza provocata dal batterio *Xylella fastidiosa* (Well e Raju) e al potenziamento dei sistemi di monitoraggio e controllo, ivi compresi i controlli sulle sementi provenienti da organismi geneticamente modificati.

La relativa disponibilità è stata ripartita tra i vari settori come (controlli sulle sementi provenienti da organismi geneticamente modificati e potenziamento Servizio fitosanitario nazionale).

All'emergenza Xilella sono stati destinati euro 2.630.430, prontamente messi a disposizione di ARIF (Struttura operativa individuata dalle autorità regionali), da utilizzare per l'attuazione delle misure urgenti per contrastare il rischio fitosanitario connesso alla diffusione del batterio *Xylella fastidiosa* (Well e Raju).

Un analogo stanziamento è stato richiesto anche per l'esercizio 2015.

A supporto del potenziamento dei Servizi fitosanitari regionali per le varie emergenze fitosanitarie in atto, sono stati altresì assegnati alle regioni euro 4.165.599,50 (con il decreto ministeriale 17 febbraio 2014, n. 3728) ed euro 3.529.473,50 (con il decreto ministeriale 22 luglio 2014, n. 15188), ripartiti tra i Servizi fitosanitari regionali sulla base dei parametri stabiliti nell'ambito dell'intesa sancita tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il 29 aprile 2010.

ALLEGATO 3

Interrogazione 5-03631 Oliverio: Sulla tutela dell'agroalimentare italiano nel mondo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come noto, la legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni e integrazioni, ha previsto all'articolo 4, comma 49, non solo il divieto di dichiarare un'indicazione di provenienza falsa o fallace, anche attraverso « l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana », ma facendo obbligo di indicare in ogni caso il luogo di origine dei prodotti o delle merci, al fine di evitare qualunque possibile fraintendimento da parte del cittadino consumatore.

Per migliorare la tutela dei prodotti di origine italiana, abbiamo sempre fortemente sostenuto, in sede europea, l'indicazione obbligatoria del Paese d'origine o del luogo di provenienza dei prodotti, concertando la posizione negoziale con il Dicastero della salute.

Infatti, anche grazie all'impegno e al sostegno del nostro Paese, il 13 dicembre 2013 è stato emanato il Regolamento di esecuzione della Commissione n. 1337 del 2013 che, oltre a stabilire i criteri di etichettatura per gli operatori del settore alimentare delle carni fresche, refrigerate o congelate di suino, ovino, caprino e di volatili, destinate alla commercializzazione, introduce la prescrizione relativa all'indicazione del Paese d'origine o luogo di provenienza ove gli animali sono stati allevati e macellati.

Per contrastare il fenomeno del falso *made in Italy* e del cosiddetto *italian sounding*, abbiamo già avviato da tempo un'intensa attività di controllo su tutto il

territorio nazionale, anche attraverso il costante impegno del Corpo Forestale dello Stato.

Ed infatti, nel corso del 2013, anche il Corpo Forestale dello Stato ha posto in essere un'attività sanzionatoria contro il falso *made in Italy*.

I controlli eseguiti hanno consentito il sequestro di circa 600 tonnellate di prodotti e la comunicazione di oltre 170 notizie di reato alla Procura della Repubblica, assicurando la repressione di tutte quelle condotte penalmente rilevanti poste in contrasto con il leale svolgimento degli scambi commerciali e con la trasparenza informativa nei riguardi del consumatore.

Peraltro, nell'intento di fornire, tra l'altro, maggiore tutela all'identità territoriale dei prodotti alimentari, l'articolo 3 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazione dalla legge 216 del 2014, prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali svolga una consultazione pubblica tra i consumatori per valutare in quale misura, nelle informazioni relative ai prodotti alimentari, venga percepita come significativa l'indicazione relativa al luogo di origine o di provenienza dei prodotti alimentari e della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o nella produzione degli stessi e quando l'omissione delle medesime indicazioni sia ritenuta ingannevole.

Nell'ambito di tale strategia, decisiva per il sistema Italia, un ruolo fondamentale può essere svolto dal nostro settore agroalimentare che sta manifestando sui mercati mondiali una straordinaria forza

attrattiva e che potrebbe costituire un traino per l'intero *made in Italy*.

Il Governo ha lavorato sul comparto agroalimentare come *asset* strategico del piano per il *made in Italy* che è stato approvato dal Consiglio dei ministri il 29 agosto scorso con il decreto-legge n. 133, il cosiddetto Sblocca Italia. In particolare, per il settore agroalimentare sono previsti nuovi strumenti di promozione e di tutela del *made in Italy* agroalimentare a favore delle aziende italiane, a partire proprio dalle numerose imprese che hanno investito risorse nei marchi DOP e IGP. In tale quadro sarà realizzato un segno distintivo unico per le operazioni di promozione che saranno realizzate all'estero. Tale segno

distintivo sarà utilizzato anche in occasione dell'Esposizione universale di Milano, che partirà nel maggio 2015, come sappiamo.

La necessità di realizzare questo strumento distintivo, che non mira in alcun modo a sostituirsi ai marchi dei singoli prodotti, è nata dall'accurata analisi del sistema agroalimentare italiano e del suo posizionamento sui mercati internazionali, perché, nonostante le grandi potenzialità di crescita della domanda dei prodotti italiani, a causa dell'eccessiva frammentazione che lo caratterizza, questo sistema ha visto fortemente limitate le proprie attività di export.

ALLEGATO 4

Interrogazione 5-03632 Faenzi: Sui danni subiti dal comparto agricolo toscano a seguito delle recenti calamità atmosferiche.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'evento alluvionale che ha causato danni alle aziende agricole nella regione Toscana, faccio preliminarmente presente che il Ministro è stato in contatto con l'assessore all'agricoltura della regione Toscana, Gianni Salvatori, sin dal primo giorno di calamità e che insieme è stata compiuta una prima analisi della situazione delle province più colpite e delle filiere agricole maggiormente interessate dagli eventi calamitosi, a partire dal vitivinicolo e dall'orticolo.

Ricordo quindi che il decreto legislativo n. 102 del 2004 disciplina il Fondo di solidarietà nazionale e rappresenta il principale strumento a disposizione per far fronte ai danni subiti dalle imprese agricole. Tuttavia, i pertinenti interventi compensativi possono essere attivati solo nel caso in cui le avversità e le colture colpite non siano comprese nel piano assicurativo annuale per la copertura dei rischi con polizze assicurative agevolate.

Su proposta regionale ed in presenza dei requisiti di legge, possono essere attivate le misure di aiuto in conto capitale per il ripristino delle strutture aziendali danneggiate (ad eccezione degli impianti produttivi vigneti e frutteti e strutture di protezione serre che risultano assicurabili con polizze agevolate per il rischio grandine) e per la ricostituzione delle scorte eventualmente compromesse o distrutte.

Peraltro, compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole, potranno essere adottate misure volte al

ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, con onere della spesa a carico del Fondo di solidarietà nazionale.

Faccio presente inoltre che, in aggiunta alle risorse recate dal Fondo di solidarietà nazionale, la regione Toscana potrà attivare le misure contenute nei programmi di sviluppo rurale cofinanziati dall'Unione europea.

Segnalo, però che lo strumento degli interventi compensativi, a causa della continua riduzione delle risorse messe a disposizione del Fondo di solidarietà nazionale negli ultimi anni, non riesce a coprire in maniera adeguata ai fabbisogni e che, in ogni caso, le risorse messe a disposizione devono essere considerate ai fini del calcolo del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome; ciò determina ulteriori ritardi nella erogazione degli aiuti ai beneficiari.

Pertanto, risulta evidente la necessità di dare maggiore diffusione ad altri e più incisivi strumenti di intervento come le assicurazioni agevolate, senz'altro più adeguati per fronteggiare calamità naturali come quella di cui trattasi, a cui purtroppo gli agricoltori non si rivolgono con sufficiente decisione.

Vorrei inoltre far presente che, nell'ambito della programmazione comunitaria 2014-2020, il Programma nazionale di sviluppo rurale, presentato alla Commissione dell'Unione europea, comprende anche la misura gestione dei rischi, finalizzata ad incentivare l'adozione da parte degli agricoltori di una serie di

strumenti *ex ante*, come appunto l'assicurazione, i fondi di mutualità e lo strumento per la stabilizzazione dei redditi, nel loro insieme sicuramente più adeguati a rispondere alle necessità delle imprese colpite da eventi eccezionali

come quello segnalato, rispetto ai tradizionali strumenti compensativi *ex post*.

Infine, per favorire la diffusione di questi strumenti, verranno attivate anche apposite azioni informative destinate alle imprese agricole.

ALLEGATO 5

Interrogazione 5-03633 Franco Bordo: Sulle iniziative di contrasto alla proliferazione delle nutrie.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come è noto, la nutria, roditore di grande taglia originario del sud America e quindi alloctono per il nostro Paese, risulta presente su estese porzioni dell'Italia settentrionale e centrale e la sua crescente presenza determina problemi di diversa natura, di cui il più preoccupante è quello inerente la compromissione della tenuta delle arginature fuori terra dei canali di irrigazione e di scolo con conseguente rischio di allagamento delle zone adiacenti in occasione di ondate di piena, stante l'abitudine della specie di scavare cunicoli e camere ipogee anche di notevole estensione.

Peraltro, si segnala che la nutria è considerata una specie selvatica invasiva e che la attuale normativa comunitaria, tuttora in fase di approvazione, indirizza – in via generale – i Paesi membri alla eradicazione di tutte le specie alloctone che rappresentino una minaccia per l'economia e la biodiversità dell'Europa.

Pertanto, per il controllo di tale specie, il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, ha approvato la modifica dell'articolo 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, che prevede l'equiparazione della specie ai ratti, ai topi propriamente detti ed alle arvicole, ai quali non viene accordata alcuna forma di tutela.

Tale innovazione comporta la mancata applicazione delle sanzioni amministrative o penali di cui agli articoli 30 e 31 della citata legge n. 157 del 1992, nei casi di abbattimento della specie da parte di cacciatori o di proprietari di fondi agricoli.

Da ciò deriva la possibilità di attuare piani di controllo anche finalizzati all'eradicazione della specie.

Alla luce della modifica normativa, appare allo stato necessario affrontare le varie problematiche relative, tra l'altro, allo smaltimento delle carcasse, per la quale si ritiene auspicabile l'emanazione di norme in materia di polizia veterinaria, anche alla luce delle Linee guida per la gestione della specie in parola emanate dall'Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale (ISPRA).

Non di meno, in relazione alla delicatezza della materia trattata e alla coeva esistenza di contrapposte modalità di tutela, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestale, di concerto con le altre Amministrazioni interessate, non esclude la possibilità di attivare, fin da ora, una fase di monitoraggio e approfondimento.

Detta attività sarà volta a promuovere l'adozione, nell'ambito di una produttiva dialettica parlamentare, di atti normativi, anche di carattere secondario, che si dovessero rendere necessari, al fine di affrontare le problematiche emerse a livello territoriale e dal confronto con gli enti locali preposti, tra cui il ristoro dei danni subiti, il ricordato smaltimento delle carcasse e la prevenzione di possibili rischi igienico sanitari per l'uomo, oltre che, eventualmente, di coordinare i piani di controllo ed eradicazione a livello locale.

Con riferimento ai piani di controllo delle province cui si fa cenno nell'interrogazione, si segnala che tali piani non avevano prodotto nessun apprezzabile risultato in termini di controllo delle nutrie

e, proprio sulla base di tale circostanza, si è resa necessaria la modifica legislativa approvata che ora dovrà essere coordinata dal punto di vista attuativo, al fine di elaborare nuove modalità di intervento atte a garantire un'efficace azione di controllo ed eradicazione della specie.

Si fa peraltro presente che il ricorso a determinate metodologie di controllo ed eradicazione (ad esempio, con l'impiego di esche) delle nutrie potrebbe impattare sulla consistenza di altre popolazioni di animali selvatici e comportare rischi igie-

nico-sanitari per l'uomo dovuti alla manipolazione della specie in cui viene riscontrata positività alla leptospirosi. Infine è da considerare la problematica relativa allo smaltimento delle carcasse.

Trattasi, quindi, di una problematica con evidenti risvolti di carattere sanitario, per la cui gestione si svolgerà un apposito incontro tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero della salute per condividere specifiche linee di intervento da inviare alle regioni.

ALLEGATO 6

Interrogazione 5-03628 Caon: Sulla situazione del mercato delle patate a seguito dell'embargo russo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Siamo consapevoli dei fatti esposti dall'interrogante e della grave situazione che le decisioni del Governo di Mosca stanno creando all'economia sia nazionale che europea, in particolare nel settore dei prodotti agroalimentari.

Si tratta di una problematica importante sulla quale la Presidenza italiana ha lavorato da subito assai intensamente insieme alla Commissione.

Sul tema, è stato convocato un Consiglio straordinario il 5 settembre scorso, che ha consentito di fare il punto sulle misure già adottate e in via di definizione.

In particolare, sono stati adottati, con misure d'urgenza, atti delegati finalizzati al sostegno dei comparti ortofrutticoli penalizzati dall'embargo e all'apertura dello stoccaggio privato di formaggi, burro e latte in polvere.

Nello specifico, la Commissione ha sospeso l'efficacia del regolamento a causa della numerosità di richieste pervenute a fronte del plafond assegnato, assicurando nel contempo il rispetto dei relativi pagamenti.

Tuttavia, già la scorsa settimana, al Comitato di gestione, è stata presentata una nuova bozza di regolamento che per il futuro rimodula le misure di sostegno sulla base dei quantitativi esportati verso la Russia. Come ha sottolineato il Com-

missario Ciolos, si prevedono contributi per Stato membro e per gruppi di prodotti, in base ai dati 2013 dell'export verso la Russia colpiti dal bando.

Ad ogni modo, con riferimento allo specifico oggetto dell'interrogazione, ritengo di poter rassicurare l'interrogante in merito alle preoccupazioni rappresentate per gli eventuali danni indiretti al mercato dei prodotti ad indicazione geografica in generale ed in particolare della patata di Bologna DOP, poiché trattasi di un mercato completamente diverso da quello del prodotto generico.

Difatti, il prodotto DOP ha caratteristiche peculiari di eccellenza ben note al consumatore italiano ed europeo, poiché facilmente riconoscibile grazie ai simboli di qualità apposti su di esso.

Ed invero, l'eccellenza dei requisiti dei prodotti DOP e IGP è fissata in specifici disciplinari di produzione e tali prodotti sono costantemente sottoposti a controlli di qualità.

Il consumatore finale è a conoscenza dell'eccellenza di tali prodotti ed è in grado di scegliere come indirizzare i propri acquisti, grazie anche alle forti campagne promozionali e di valorizzazioni di tali prodotti che il Ministero costantemente finanzia e pone in essere.

ALLEGATO 7

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare. Nuovo testo C. 348 Cenni e C. 1162 Verini.**NUOVO TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO E ADOTTATO DALLA COMMISSIONE COME TESTO BASE**

ART. 1.

(Oggetto e finalità).

1. La presente legge, in linea con la Convenzione sulla biodiversità, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 1994, n. 124, con il Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato a Roma il 3 novembre 2001, reso esecutivo dalla legge 6 aprile 2004, n. 101, con il Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo e con le «Linee guida nazionali per la conservazione *in situ*, on farm ed ex situ della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario», adottate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 2012, stabilisce i principi per l'istituzione di un sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare, finalizzato alla tutela delle risorse genetiche locali dal rischio di estinzione e di erosione genetica.

2. La tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare sono perseguite anche attraverso la tutela del territorio rurale, contribuendo a limitare i fenomeni di spopolamento e a preservare il territorio da fenomeni di inquinamento genetico e di perdita del patrimonio genetico.

3. Il sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare è costituito da:

a) l'Anagrafe nazionale della biodiversità agraria e alimentare di cui all'articolo 3;

b) la Rete nazionale della biodiversità agraria e alimentare di cui all'articolo 4;

c) il Portale nazionale della biodiversità agraria e alimentare di cui all'articolo 5;

d) il Comitato permanente per la biodiversità agraria e alimentare di cui all'articolo 8.

4. Per le finalità della presente legge, le amministrazioni centrali, regionali e locali nonché gli enti e organismi pubblici interessati sono tenuti a fornire ai soggetti del sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare i dati e le informazioni nella loro disponibilità.

5. Ai fini della valorizzazione e della trasmissione delle conoscenze sulla biodiversità agraria e alimentare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono anche le attività degli agricoltori tese allo sviluppo di sistemi sementieri informali a livello territoriale, al recupero delle risorse genetiche vegetali locali e allo svolgimento di attività di prevenzione e di gestione del territorio necessarie al raggiungimento degli obiettivi di conservazione della biodiversità agraria e alimentare.

6. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono progetti tesi alla trasmissione agli agricoltori, agli studenti e ai consumatori delle conoscenze acquisite in materia di biodiversità agraria e alimentare, attraverso adeguate attività di formazione e iniziative culturali.

ART. 2.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge, per « risorse genetiche » si intende il materiale genetico di origine vegetale, animale e microbico, avente un valore effettivo o potenziale per l'alimentazione e l'agricoltura.

2. Ai fini della presente legge, sono considerate « locali » le risorse genetiche:

a) originarie di uno specifico territorio;

b) che, seppure di origine alloctona, ma non invasiva, siano state introdotte da lungo tempo nell'attuale territorio di riferimento e integrate tradizionalmente nella sua agricoltura e nel suo allevamento;

c) originarie di uno specifico territorio, ma attualmente scomparse e conservate in orti botanici, allevamenti o centri di conservazione o ricerca in altre regioni o Paesi.

3. Si definiscono agricoltori custodi gli agricoltori che si impegnano nella conservazione *on farm* e in situ delle risorse genetiche locali a rischio di estinzione o di erosione genetica, secondo le modalità definite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Si definiscono allevatori custodi gli allevatori che si impegnano nella conservazione *on farm* e in situ delle risorse genetiche animali locali a rischio di estinzione o di erosione genetica, secondo le modalità previste dai disciplinari per la tenuta dei libri genealogici o registri anagrafici di cui alla legge

15 gennaio 1991, n. 30, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 529.

4. Ai fini della presente legge, le espressioni non diversamente definite sono utilizzate secondo il significato che ad esse è attribuito dagli accordi internazionali indicati all'articolo 1, dal Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo, dalle Linee guida nazionali di cui all'articolo 1, o dalle eventuali successive modificazioni degli stessi.

ART. 3.

(Anagrafe nazionale della biodiversità agraria e alimentare).

1. È istituita presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Anagrafe nazionale della biodiversità agraria e alimentare.

2. Nell'Anagrafe sono indicate tutte le risorse genetiche locali di origine vegetale, animale o microbica a rischio di estinzione o di erosione genetica.

3. L'iscrizione all'Anagrafe di una risorsa genetica locale è subordinata a un'istruttoria finalizzata alla verifica dell'esistenza di una corretta caratterizzazione e individuazione della risorsa, di una sua adeguata conservazione *in situ*, *on farm* o *ex situ*, dell'indicazione corretta del luogo di conservazione e della eventuale possibilità di generare materiale di moltiplicazione. In mancanza anche di uno solo dei suddetti requisiti non si può procedere all'iscrizione.

4. Le specie, varietà o razze già individuate dai repertori o registri vegetali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o dai libri genealogici e i registri anagrafici disciplinati dalla legge 15 gennaio 1991, n. 30, e dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 529, sono inseriti di diritto nell'Anagrafe.

5. Le risorse genetiche iscritte all'Anagrafe sono mantenute sotto la responsabilità e il controllo pubblico e non sono brevettabili né possono essere oggetto di protezione tramite privativa dell'Unione europea o nazionale per ritrovati vegetali;

altresì non sono brevettabili quelle essenzialmente derivate da tali varietà e razze.

6. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Comitato permanente di cui all'articolo 7, con proprio decreto, definisce le modalità di istituzione e di funzionamento dell'Anagrafe.

ART. 4.

(Rete nazionale della biodiversità agraria e alimentare).

1. È istituita la Rete nazionale della biodiversità agraria e alimentare, composta:

a) dalle strutture locali, regionali e nazionali per la conservazione *ex situ* del germoplasma;

b) dagli agricoltori e dagli allevatori custodi.

2. La Rete nazionale svolge ogni attività diretta a preservare le risorse genetiche locali dal rischio di estinzione o di erosione genetica, attraverso la conservazione *in situ*, *on farm* ed *ex situ*, e a incentivarne la reintroduzione in coltivazione o altre forme di valorizzazione.

3. La Rete nazionale è coordinata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Con decreto del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le modalità tecniche di attuazione del presente articolo.

ART. 5.

(Portale nazionale della biodiversità agraria e alimentare).

1. È istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il

Portale nazionale della biodiversità agraria e alimentare, al fine di:

a) costituire un sistema di banche dati interconnesse delle risorse genetiche locali individuate, caratterizzate e presenti sul territorio nazionale;

b) consentire la diffusione delle informazioni sulle risorse genetiche locali al fine di ottimizzare gli interventi volti alla loro tutela e gestione;

c) consentire il monitoraggio dello stato di conservazione della biodiversità agraria e alimentare in Italia.

2. Gli enti pubblici di ricerca comunicano al Portale anche attraverso le rispettive piattaforme di documentazione, i risultati delle ricerche effettuate sulle risorse genetiche locali di interesse ai fini della presente legge.

ART. 6.

(Conservazione in situ, on farm ed ex situ).

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto di rispettiva competenza, individuano i soggetti pubblici e privati di comprovata esperienza in materia per attivare la conservazione *ex situ* delle risorse genetiche locali del proprio territorio, anche al fine della partecipazione alla Rete nazionale della biodiversità agraria e alimentare.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano gli agricoltori custodi, anche su richiesta degli agricoltori stessi, per attivare la conservazione *in situ* e *on farm* delle risorse genetiche vegetali locali a rischio di estinzione o di erosione genetica del proprio territorio e provvedono alla loro iscrizione alla Rete nazionale della biodiversità agraria e alimentare.

ART. 7.

(Linee guida nazionali per la conservazione della biodiversità agraria e alimentare).

1. All'aggiornamento del Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo e delle «Linee guida nazionali per la conservazione *in situ*, on farm ed ex situ della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario», adottate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 2012, si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentito il Comitato permanente per la biodiversità agraria e alimentare.

2. Il Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo e le Linee guida nazionali sono aggiornati al fine di tener conto dei progressi ottenuti nelle attività di attuazione e degli sviluppi di natura normativa o scientifica a livello nazionale e internazionale.

3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Comitato permanente per la biodiversità agraria e alimentare, individua centri di riferimento specializzati nella raccolta, nella preparazione e nella conservazione delle risorse genetiche locali.

ART. 8.

(Comitato permanente per la biodiversità agraria e alimentare).

1. Al fine di garantire il coordinamento delle azioni a livello statale, regionale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di tutela della biodiversità agraria e alimentare, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali, il Comitato permanente per la biodiversità agraria e alimentare. Il Comitato è rinnovato ogni cinque anni.

2. Il Comitato è presieduto dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, o da un soggetto da esso delegato, ed è costituito da sei rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con funzioni di coordinamento, da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e da un rappresentante degli agricoltori custodi. Qualora il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, anche su richiesta dei rappresentanti di cui al periodo precedente, lo ritenga necessario, il Comitato può essere integrato con la presenza di rappresentanti di enti e istituzioni pubblici e privati.

3. Il Comitato ha, in particolare, i seguenti compiti:

a) individuare gli obiettivi e i risultati delle singole azioni contenute nel Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo;

b) raccogliere le richieste di ricerca avanzate dai soggetti pubblici e privati e trasmetterle alle istituzioni scientifiche competenti;

c) favorire lo scambio di esperienze e di informazioni al fine di garantire l'applicazione della normativa vigente in materia;

d) raccogliere e armonizzare le proposte di intervento volte alla tutela e all'utilizzo sostenibile delle risorse genetiche locali, coordinando le azioni da realizzare;

e) favorire il trasferimento delle informazioni agli operatori locali;

f) definire un sistema comune di individuazione, di caratterizzazione e di valutazione delle risorse genetiche locali.

4. Il Comitato svolge, altresì, le funzioni già assegnate al Comitato permanente per le risorse genetiche istituito con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 10 marzo 2009, n. 6214, che è soppresso.

5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità di organizzazione e di funzionamento del Comitato. Al funzionamento del Comitato si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La partecipazione al Comitato non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi spese comunque denominati.

ART. 9.

(Tutela delle varietà vegetali iscritte all'Anagrafe e dei prodotti agroalimentari tutelati da marchi).

1. Al comma 4 dell'articolo 45 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

« *b-bis*) le varietà vegetali iscritte all'Anagrafe nazionale della biodiversità agraria e alimentare nonché le varietà dalle quali discendono produzioni contraddistinte dai marchi di denominazione di origine protetta, di indicazione geografica protetta o di specialità tradizionali garantite e da cui discendono i prodotti agroalimentari tradizionali ».

ART. 10.

(Fondo per la tutela della biodiversità agraria e alimentare).

1. Ai fini della tutela della biodiversità di interesse agricolo oggetto della presente

legge, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito a decorrere dall'anno 2015 il Fondo per la tutela della biodiversità agraria e alimentare, destinato a sostenere le azioni degli agricoltori e degli allevatori nell'ambito delle disposizioni previste dalla presente legge. L'utilizzo del Fondo è consentito anche per la corresponsione di adeguati indennizzi ai produttori agricoli che hanno subito eventuali danni provocati da forme di contaminazione da organismi geneticamente modificati coltivati in violazione dei divieti stabiliti ai sensi delle disposizioni vigenti. Il Fondo è alimentato mediante quota parte, pari al cinque per cento, dei proventi delle sanzioni pecuniarie relative ai reati ambientali e mediante i proventi delle sanzioni comminate per il delitto di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, definisce le modalità di funzionamento del Fondo per la tutela della biodiversità agraria e alimentare e individua le azioni di tutela della biodiversità da sostenere.

ART. 11.

(Commercializzazione di sementi di varietà da conservazione).

1. Il comma 6 dell'articolo 19-*bis* della legge 25 novembre 1971, n. 1096, è sostituito dal seguente:

« 6. Agli agricoltori che producono le varietà di sementi iscritte nel registro nazionale delle varietà da conservazione, nei luoghi dove tali varietà hanno evoluto le loro proprietà caratteristiche, è ricono-

sciuto il diritto alla vendita diretta e in ambito locale di sementi o di materiali di propagazione relativi a tali varietà e prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio all'interno della Rete nazionale della biodiversità agraria e alimentare, secondo le disposizioni del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, e del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia fitosanitaria ».

ART. 12.

(Istituzione degli itinerari della biodiversità agraria e alimentare).

1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a realizzare periodiche campagne promozionali di tutela e di valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare. In tale ambito, sono altresì previsti appositi itinerari, al fine di promuovere la conoscenza delle risorse genetiche locali iscritte all'Anagrafe nazionale della biodiversità agraria e alimentare e lo sviluppo dei territori interessati, anche attraverso l'indicazione dei luoghi di conservazione *in situ*, *on farm* ed *ex situ* e dei luoghi di commercializzazione dei prodotti alle stesse risorse connessi, compresi i punti di vendita diretta.

ART. 13.

(Comunità del cibo e della biodiversità agraria e alimentare).

1. Al fine di sensibilizzare la popolazione, di sostenere le produzioni agrarie e alimentari, in particolare della Rete nazionale di cui all'articolo 4, nonché di promuovere comportamenti atti a tutelare la biodiversità agraria e alimentare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con il contributo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dei consorzi di tutela e di altri soggetti rico-

nosciuti, promuovono l'istituzione di comunità del cibo e della biodiversità agraria e alimentare.

2. Ai fini della presente legge, sono definite comunità del cibo e della biodiversità agraria e alimentare gli ambiti locali derivanti da accordi tra agricoltori locali, agricoltori e allevatori custodi, gruppi di acquisto solidale, istituti scolastici e universitari, centri di ricerca, associazioni per la tutela della qualità della biodiversità agraria e alimentare, mense scolastiche, ospedali, esercizi di ristorazione, esercizi commerciali, piccole e medie imprese artigiane di trasformazione agraria e alimentare, nonché enti pubblici.

3. Gli accordi di cui al comma 2 possono avere come oggetto:

a) lo studio, il recupero e la trasmissione di conoscenze sulle risorse genetiche locali;

b) la realizzazione di forme di filiera corta, di vendita diretta, di scambio e di acquisto di prodotti agricoli e alimentari nell'ambito di circuiti locali;

c) lo studio e la diffusione di pratiche proprie dell'agricoltura biologica e di altri sistemi colturali a basso impatto ambientale e volti al risparmio idrico, alla minore emissione di anidride carbonica, alla maggiore fertilità dei suoli e al minore utilizzo di imballaggi per la distribuzione e per la vendita dei prodotti;

d) lo studio, il recupero e la trasmissione dei saperi tradizionali relativi alle colture agrarie, alla naturale selezione delle sementi per fare fronte ai mutamenti climatici e alla corretta alimentazione.

ART. 14.

(Istituzione della giornata della biodiversità agraria e alimentare).

1. La Repubblica italiana riconosce il giorno 22 maggio quale « giornata della biodiversità agraria e alimentare ». Tale riconoscimento non determina riduzione dell'orario di lavoro degli uffici pubblici

né, qualora cada in giorno feriale, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado.

2. In occasione della giornata della biodiversità agraria e alimentare sono organizzati cerimonie, iniziative, incontri, seminari, in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, dedicate ai valori universali della biodiversità agricola e sulle modalità di tutela e conservazione del patrimonio esistente.

ART. 15.

(Interventi per la ricerca sulla biodiversità agraria e alimentare).

1. Il piano triennale di attività del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, predisposto ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29

ottobre 1999, n. 454, prevede interventi per la ricerca sulla biodiversità agraria e alimentare, sulle tecniche necessarie per favorirla, tutelarla e svilupparla nonché interventi finalizzati al recupero di pratiche corrette in riferimento all'alimentazione umana, all'alimentazione animale con prodotti non geneticamente modificati e al risparmio idrico.

2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dispone, per ciascun anno di riferimento dello stato di previsione, una quota nell'ambito dello stanziamento di propria competenza per il finanziamento di progetti innovativi sulla biodiversità agraria e alimentare, proposti da enti pubblici e privati, individuati mediante procedura ad evidenza pubblica. Con proprio decreto, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali definisce l'entità delle risorse disponibili, le modalità di accesso alla gara e le tipologie di progetti ammissibili.

ALLEGATO 8

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo testo unificato C. 1512 Meta e abb.)

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE
APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione (Agricoltura),

esaminato, per i profili di competenza, il nuovo testo unificato dei progetti di legge C. 1512 Meta e abbinate, recante modifiche al Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

tenuto conto che la proposta di modifica di cui all'articolo 4 sopprime la limitazione normativa contenuta al comma 2 dell'articolo 110 del Codice della strada, che stabilisce che le macchine agricole possano essere immatricolate solo a nome di titolari di imprese agricole o di altri specifici soggetti (titolare di impresa forestale o che effettua lavorazioni

agromeccaniche o locazione di macchine agricole, enti e consorzi pubblici), consentendo invece di procedere all'immatricolazione del mezzo a tutti coloro che si dichiarino proprietari;

tenuto conto altresì che la previsione normativa che oggi si intende modificare era motivata dal regime degli sgravi fiscali per l'acquisto del gasolio a tasso agevolato, regime successivamente modificato per la parte relativa al possesso dei requisiti soggettivi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.